ASSEGNAZIONE, A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950 - 1951, DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 480 MILIONI ANNUI, A FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA CONTINUATIVA DEI CIECHI IN CONDIZIONE DI MAGGIOR BISOGNO E PER L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO DA LIRE 15 MILIONI A LIRE 20 MILIONI ANNUI, A DECORRERE DALLO STESSO ESERCIZIO

Art. 1

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 632

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni. (1)

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, non più in vigore dal 15 novembre 1960 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950 - 1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio
Estremi	Legge 28 luglio 1950, n. 626
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1950

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 7 dicembre 1951, n. 1371 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-a-decorrere-dall-esercizio-finanziario-1950-1951-di-un/art-1-comma-abrogato-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio · Art. 1

funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio · Art. 1